



ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDI – ONLUS

Ente Morale che opera senza fini di lucro per l'integrazione dei sordi nella società

SEDE CENTRALE

E.N.O. - Sede Centrale Roma
Ente Nazionale per la protezione e
l'assistenza dei Sordi - onlus -
N. 3765/27-04-2018/PARTENZA



Ai Signori Presidenti e Commissari Straordinari
Sezioni Provinciali ENS

Ai Signori Presidenti e Commissari Straordinari
Consigli Regionali ENS

Ai Signori Consiglieri Direttivi ENS

Loro Sedi

Oggetto: Segnalazione Errore nei Verbali ASL/INPS

Egregi Presidenti,

la Sede Centrale ENS ha rilevato, anche su segnalazione dei soci, che soprattutto a partire dal 2017, nei verbali delle Commissioni Mediche ASL e INPS sia di riconoscimento della sordità (Legge n.381/70), sia di riconoscimento della situazione di handicap/gravità ai sensi della Legge n. 104/92, sia di accertamento delle capacità ai fini del collocamento al lavoro (L.68/99 e DPCM 13 gen.2000), compare la dicitura :

"L'interessato non possiede alcun requisito tra quelli di cui all'art. 4 del d.l. 9 febbraio 2012 n. 5".

Tale frase, riportata nei verbali, oltre a non autorizzare il contrassegno per la sosta invalidi, riservato alle disabilità motorie, viene spesso interpretato nel senso di escludere ANCHE il diritto ad usufruire dei benefici delle agevolazioni fiscali auto, in quanto manca un chiarimento legislativo specifico in merito.

Ciò premesso, i Signori Presidenti Provinciali ENS sono invitati ad avvisare i soci di controllare se nei loro verbali (l.381/70 oppure l.104/92 oppure L.68/99) è presente la suddetta frase, tenendo presente che tale problema riguarda i verbali delle Commissioni Mediche a partire dal 2017 (e non i verbali precedenti a tale data).

Il Sordo che ha nel verbale la suddetta definizione errata, potrà chiedere all'INPS la rettifica del verbale al fine di:

- cancellare la frase : "L'interessato non possiede alcun requisito tra quelli di cui all'art. 4 del d.l. 9 febbraio 2012 n. 5" che impedisce di beneficiare delle agevolazioni fiscali relative alle autovetture previste per i sordi;
- riportare nel verbale quanto indicato dall'INPS stesso nel Messaggio Dir. Gen.le INPS n. 002786 del 5 luglio 2017, che relativamente al "verbale di sordità" dice che non deve essere selezionata la dicitura: " L'interessato non possiede alcun requisito tra quelli di cui all'art. 4 del d.l. 9 febbraio 2012 n. 5" ma,

In caso di giudizio "sordo" viene riportata automaticamente la seguente nuova Voce:

- nei verbali per esteso:" è soggetto sordo ai fini delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 50 Legge 342/2000 e dall'art. 6 Legge 488/1999"
- nei verbali omissis:" ricorrono le previsioni di cui all'art. 50 Legge 342/2000 e all'art. 6 Legge 488/1999 per i soggetti sordi".



ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDI - ONLUS

Ente Morale che opera senza fini di lucro per l'integrazione dei sordi nella società

SEDE CENTRALE

Si raccomanda inoltre alle Sezioni Provinciali di consegnare una copia del Messaggio Dir. Generale INPS n. 002786 del 5 luglio 2017, a tutti i soci che si recano alla visita per il riconoscimento della sordità INPS, oppure della situazione di handicap, oppure dell'accertamento delle capacità lavorative, per evitare che venga inserita nel verbale la dicitura errata.

La Sede Centrale ENS (Dott.ssa Mazzei affari generali@ens.it) è a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti.

Fraterni Saluti

IL RESPONSABILE AREA SANITA

Cav. Rag. Camillo Galluccio
Consigliere Direttivo ENS

IL PRESIDENTE

Giuseppe Petrucci

Allegati:

- Messaggio Dir. Generale INPS n. 002786 del 5 luglio 2017
- Art. 50 Legge 342/2000
- Art. 6 Legge 488/1999



INPS.HERMES.05/07/2017.0002786

Mittente

Sede: 0064 DIRETTORE GENERALE
Messaggio numero: 002786 del 05/07/2017 11.33.20
Inviato da: Foddis Paola

Destinatari[513]

0003/RISORSE UMANE
 0005/AMMORTIZZATORI SOCIALI
 0007/LEGALE

Classificazione

Tipo Messaggio: Standard
Visibilità messaggio: Strutture INPS
Area/Dirigente Direzione [Attuale responsabile:Di Michele Gabriella]

Messaggio

Oggetto: Aggiornamento procedure dell'invalidità civile
Allegati: Nessun Allegato

Corpo del messaggio:

DIREZIONE CENTRALE SOSTEGNO ALLA NON AUTOSUFFICIENZA, INVALIDITÀ CIVILE E ALTRE PRESTAZIONI

DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI

COORDINAMENTO GENERALE MEDICO LEGALE

Nell'ambito delle procedure InvCiv2010, Verifiche Ordinarie, CIC, Accertamenti CMS, Accertamenti ITML, INVER sono stati effettuati i seguenti aggiornamenti e le seguenti modifiche ai verbali di accertamento medico-legale.

1. Verbale di cecità

- In caso di giudizio "CIECO ASSOLUTO" o "CIECO PARZIALE" viene riportata automaticamente la seguente voce (che non è possibile eliminare):
- nei verbali per esteso: "è soggetto non vedente ai fini delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 50 Legge 342/2000 e dall'art. 6 Legge 488/1999";
- nei verbali omissis: "ricorrono le previsioni di cui all'art. 50 Legge 342/2000 e all'art. 6 Legge 488/1999 per i soggetti non vedenti".

Di conseguenza non sarà più possibile selezionare la voce "l'interessato non possiede alcun requisito tra quelli di cui all'art. 4 D.L. 9 febbraio 2012 n. 5" poiché compariranno automaticamente le indicazioni di cui al punto precedente.

Rimane, invece, la possibilità di evidenziare diversi e ulteriori requisiti previsti dall'art. 4 del DL 5/1992, selezionabili nei verbali di cecità, come da specifiche attualmente vigenti.

- Il giudizio "NON CIECO" viene sostituito dal giudizio "PRIVO DELLE MINORAZIONI VISIVE DI CUI ALL'ART 1 LEGGE 382/70"; tale nuova dizione ha maggiore efficacia discriminativa, posto che il giudizio di insussistenza dei requisiti sanitari viene riferito esclusivamente alla condizione di "cecità assoluta" o a quella di "residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione". Al tempo stesso si evita la possibilità che, per un'erronea interpretazione del verbale, nel giudizio "NON CIECO" possano essere inclusi gli ipovedenti gravi di cui all'art. 4 della Legge 138/2001 (cioè "coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione" e "coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 30 per cento"), nonché gli ipovedenti medio-gravi e gli ipovedenti lievi di cui, rispettivamente, agli artt. 5 e 6 della Legge 138/2001.

Nella predetta ipotesi ("PRIVO DELLE MINORAZIONI VISIVE DI CUI ALL'ART 1 LEGGE 382/70"):

- nei verbali per esteso: è possibile indicare, così come avviene ora, la sussistenza di ulteriori specifiche voci relative ai benefici di cui all'art. 4 del DL 5/1992, ivi compresa quella "è ipovedente grave (art. 4 Legge 138/2001 - art. 50 Legge 342/2000 - art. 6 Legge 488/1999)", dizione che nei verbali omissis diviene "ricorrono le previsioni di cui all'art. 4 della Legge 138/2001, all'art. 50 Legge 342/2000 e all'art. 6 Legge 488/1999 nel loro combinato disposto", oppure
- è possibile selezionare la voce "l'interessato non possiede alcun requisito tra quelli di cui all'art. 4 D.L. 9 febbraio 2012 n. 5" per indicare la carenza del requisito.

2. Verbale di sordità

- In caso di giudizio "SORDO" viene riportata automaticamente la seguente nuova voce (che non è possibile quindi eliminare):
- nei verbali per esteso: "è soggetto sordo ai fini delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 50 Legge 342/2000 e dall'art. 6 Legge 488/1999";
- nei verbali omissis: "ricorrono le previsioni di cui all'art. 50 Legge 342/2000 e all'art. 6 Legge 488/1999 per i soggetti sordi".

Non sarà più possibile, quindi, selezionare la voce "l'interessato non possiede alcun requisito tra quelli di cui all'art. 4 D.L. 9 febbraio 2012 n. 5" poiché sarà sempre selezionata automaticamente la voce di cui al punto precedente. Rimane, invece, la possibilità di evidenziare diversi e ulteriori requisiti previsti dall'art. 4 del DL n. 5/1992, selezionabili nei verbali di sordità come da specifiche vigenti.

3. Verbali di invalidità civile, di handicap e di disabilità

- Nei verbali per esteso: in sostituzione della voce "è ipovedente grave (art. 4 della Legge 138/2001)" è riportata la voce "è soggetto non vedente (art. 1, comma 2, Legge 68/1999) ai fini delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 50 Legge 342/2000 e dall'art. 6 Legge 488/1999";
- nei verbali omissis la voce corrispondente a quella di cui al precedente punto diviene: "ricorrono le previsioni di cui all'art. 50 Legge 342/2000 e all'art. 6 Legge 488/1999 per i soggetti non vedenti".

Le modifiche prima illustrate, recependo specifiche esigenze rappresentate dall'Agenzia delle Entrate di concerto con il Dipartimento della Funzione Pubblica, consentiranno alle articolazioni territoriali dell'Agenzia una gestione uniforme e inequivoca dei dati desumibili dai verbali sanitari, anche nella forma omissis, nel rispetto delle disposizioni a tutela della privacy.

4. Modifica descrizione grado di invalidità "NON INVALIDO"

Nei verbali di Invalidità Civile il giudizio "NON INVALIDO (patologia non invalidante o con riduzione della capacità lavorativa in misura INFERIORE AD 1/3 o minore non invalido)" è stato sostituito con la seguente dizione: "NON INVALIDO civile (patologia non invalidante o con riduzione della capacità lavorativa in misura INFERIORE AD 1/3 o minore non invalido art.2 L. 118/71)".

5. Modifica alla funzione "Annullamento assenza a visita"

Nell'ambito della procedura CIC-Revisioni è stata modificata la funzione "Annullamento assenza a visita", che obbliga l'utente ad acquisire un giustificativo presentato dal cittadino nel caso in cui la giustificazione di assenza sia di carattere sanitario.

In questo modo è possibile per l'operatore gestire in un unico form sia l'annullamento dell'assenza che l'inserimento del giustificativo sanitario. Inoltre, la nuova funzione di annullamento rende immediatamente disponibile la posizione per una nuova convocazione a visita.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele

Stampato il 13/07/2017 12.19.16 da RISORSE\opreti

Legge 23 dicembre 1999, n. 488

"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria"
(Pubblicata in Supplemento Ordinario n. 227/L alla Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1999, n. 302)

TITOLO I**CAPO I - Disposizioni di carattere finanziario**

(omissis)

TITOLO II - Disposizioni in materia di entrata**CAPO I - Disposizioni in materia di vendite di immobili**

(omissis)

CAPO II - Altre disposizioni in materia di entrate**Art. 6 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi)**

1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica **22 dicembre 1986, n. 917**, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'**articolo 10**, concernente gli oneri deducibili, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, si deduce un importo fino a lire 1.800.000 rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unità immobiliare. L'importo della deduzione spettante non può comunque essere superiore all'ammontare del suddetto reddito di fabbricati. Sono pertinenze le cose immobili di cui all'articolo 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. È considerata adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da **anziani** o **disabili** che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata";

b) all'articolo 11, comma 1, lettera b), recante l'aliquota applicabile al secondo scaglione di reddito, le parole: "26,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "25,5 per cento";

c) all'**articolo 12**:

1) nel comma 1, lettera b), concernente le detrazioni per familiari a carico, le parole: "lire 336.000" sono sostituite dalle seguenti: "lire 408.000 per l'anno 2000, lire 516.000 per l'anno 2001 e lire 552.000 a decorrere dal 1° gennaio 2002";

2) nel comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; il suddetto importo è aumentato di lire 240.000 per ciascun figlio di età inferiore a tre anni";

d) all'articolo 13:

1) nel comma 1, relativo alle detrazioni per redditi di lavoro dipendente, le parole: "lire 1.680.000", "lire 1.600.000", "lire 1.500.000", "lire 1.350.000", "lire 1.250.000" e "lire 1.150.000", rispettivamente contenute nelle lettere a), b), c), d), e) ed f), sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "lire 1.750.000", "lire 1.650.000", "lire 1.550.000", "lire 1.400.000", "lire 1.300.000" e "lire 1.200.000";

2) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione e quello dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, spetta una ulteriore detrazione, rapportata al periodo di pensione nell'anno, così determinata:

a) lire 190.000, per i soggetti di età inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione non supera lire 9.400.000;

b) lire 120.000, per i soggetti di età inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 9.400.000 ma non lire 18.000.000;

c) lire 430.000, per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione non supera lire 9.400.000;

d) lire 360.000, per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di

pensione supera lire 9.400.000 ma non lire 18.000.000;

e) lire 180.000, per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 18.000.000 ma non lire 18.500.000;

f) lire 90.000, per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 18.500.000 ma non lire 19.000.000.

2-bis. La detrazione di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 2 compete a decorrere dal periodo d'imposta nel quale è compiuto il settantacinquesimo anno di età.";

3) dopo il comma 2-bis, introdotto dal numero 2) della presente lettera, è inserito il seguente, in materia di detrazioni per particolari tipologie di redditi:

"2-ter. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto il reddito, non superiore alla deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis, dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, il reddito derivante dagli assegni periodici percepiti in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, il reddito di lavoro autonomo derivante da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e il reddito derivante da rapporti di lavoro dipendente di durata inferiore all'anno, spetta una detrazione secondo i seguenti importi:

a) lire 300.000, se l'ammontare del reddito complessivo non supera lire 9.100.000;

b) lire 200.000, se l'ammontare del reddito complessivo supera lire 9.100.000 ma non lire 9.300.000;

c) lire 100.000, se l'ammontare del reddito complessivo supera lire 9.300.000 ma non lire 9.600.000.";

4) nel comma 3, relativo alle detrazioni per redditi di lavoro autonomo e di impresa minore, le parole: "lire 700.000", "lire 600.000", "lire 500.000", "lire 400.000" e "lire 300.000", rispettivamente contenute nelle lettere a), b), c), d) ed e), sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "lire 750.000", "lire 650.000", "lire 550.000", "lire 450.000" e "lire 350.000";

e) all'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), dopo il quinto periodo sono inseriti i seguenti: "Tra i mezzi necessari per la locomozione dei **non vedenti** sono compresi i **cani guida** e gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei **sordomuti** sono compresi gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze";

Legge 21 novembre 2000, n. 342

"Misure in materia fiscale"

(Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 194/L alla Gazzetta Ufficiale 25 novembre 2000, n. 276)

Art. 50.

(Agevolazioni per i disabili)

1. Il numero 31) della tabella A, parte II, allegata al **decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633**, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"31) poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione (v.d. 87.11), intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedito capacità motorie; motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere b), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, nonché le prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l'adattamento, effettuate nei confronti dei soggetti medesimi; autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico;"

2. Alle cessioni dei veicoli di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della **legge 9 aprile 1986, n. 97**, e successive modificazioni.

3. All'articolo 17 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dopo la lettera f), è inserita la seguente:

"f-bis) i motoveicoli e gli autoveicoli di cui al numero 31) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;"

4. Al primo periodo dell'**articolo 8**, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "e a 2.500 centimetri cubici se con motore diesel" sono sostituite dalle seguenti: "e a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel".

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2001. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio compensative a favore delle regioni, necessarie a garantire l'equilibrio finanziario in conseguenza dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo.

(omissis)